

L'atto svolto dallo studente

CON

- **correzioni a margine;**
- **risultato della prova;**
- **giudizio finale** elaborato in applicazione dei **criteri di correzione** definiti dalla Commissione Centrale per l'esame di abilitazione nella sessione 2023-2024.

Sommario

A.	La Traccia	3
B.	L'atto svolto dallo studente con, in rosso, le Correzioni a margine del Docente	3
C.	Il risultato e il giudizio finale con suggerimenti per il prosieguo del percorso di preparazione	9

© **Nel diritto Editore**

A. La Traccia

In data 10 settembre 2023, il Comune di Alfa chiedeva formalmente all'imprenditore Tizio, noto albergatore locale, di fare alloggiare per sei mesi Caio e la sua famiglia presso la sua struttura ricettiva.

Questi ultimi erano stati legittimamente sfrattati da un alloggio comunale e il Sindaco aveva dato la sua parola che avrebbe individuato un alloggio temporaneo, cosicché potessero trovarne uno definitivo, adatto alle esigenze familiari. Tizio accettava la proposta del Comune, consentendo a Caio di occupare un'ampia stanza dell'albergo, dotata di tutti i comfort.

Di questo accordo vi è traccia scritta, firmata sia da Tizio che dal Sindaco del Comune di Alfa. Nel mentre, la notizia, ossia il caritatevole gesto del Sindaco, faceva il giro dei giornali e delle televisioni locali.

Allo spirare del termine semestrale, Caio e la sua famiglia continuavano ad usufruire della stanza in questione, senza alcun tipo di pagamento – né da parte del Comune di Alfa, né dai beneficiari – in favore dell'albergatore.

Per tale motivo, senza neanche una previa diffida, con atto di citazione notificato il 10 maggio 2024 l'albergatore Tizio chiamava in giudizio il Comune di Alfa e Caio per sentirli condannare in solido al pagamento di euro 15.000,00 (quindicimila/00), quale corrispettivo dovuto per l'uso della stanza e dei servizi annessi per otto mesi (di cui due oltre il termine contrattuale), oltre al pagamento di tutti i corrispettivi per i mesi di permanenza a scadere fino alla riconsegna della stanza, nonché, in via parzialmente subordinata, al pagamento dei due mesi di permanenza oltre il termine contrattuale e dei successivi mesi di permanenza a scadere fino alla riconsegna della stanza a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi. Tizio chiedeva al Tribunale altresì il rilascio della stanza nella quale continuavano a vivere Caio con la sua famiglia.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno al fine di tutelare al meglio le ragioni del proprio assistito.

B. L'atto svolto dallo studente con, in rosso, le Correzioni a margine del Docente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA¹

Sez. ___ civile – Giudice Dott. ___ – RG n. ___

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

Il Sig. Caio, nato a ___ il ___ (codice fiscale ___)², residente in ___ alla via ___ n. ___, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. ___ (codice fiscale ___, telefax n. ___, PEC ___, il quale elegge domicilio presso il proprio studio in

¹ Relativamente alla competenza, se la traccia non indica alcun luogo geografico, occorre lasciare in bianco: **TRIBUNALE ORDINARIO DI ___**

² Occorre inserire il codice fiscale del proprio assistito.

___, alla via ___ → ATTENZIONE³

- convenuto -

CONTRO

Il Sig. Tizio ___ (codice fiscale ___), rappresentato e difeso come in atti.

- attore -

NONCHÉ

Il Comune di Alfa (codice fiscale ___), presso la sede di ___, PEC ___. → NO⁴

- convenuto -

PREMESSO IN FATTO

È NECESSARIO INSERIRE LA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE + NON SI INIZIA DANDO PER PRESUPPOSTA LA VICENDA⁵

- In punto di fatto, va precisato che il soggiorno di Caio e della sua famiglia presso l'albergo di Tizio è avvenuto in esecuzione di un accordo scritto (~~DOC. 1~~)⁶ intercorso esclusivamente tra il Comune di Alfa e l'albergatore, con il quale quest'ultimo si impegna a fornire l'alloggio e i relativi servizi per sei mesi, a favore di Caio e della sua famiglia, su richiesta formale del Comune a seguito dello sfratto di un alloggio comunale precedentemente occupato dai medesimi;

- L'accordo, sottoscritto dal Sindaco e da Tizio e allegato al presente atto, configura un contratto atipico di albergo stipulato a favore di terzo *ex* art. 1411 c.c., nel quale Caio riveste esclusivamente la qualità di beneficiario, senza assunzione espressa di obbligazioni dirette nei confronti del promittente Tizio;

- Il caritatevole gesto del Sindaco, faceva il giro dei giornali e delle televisioni locali (~~DOC. 2~~)⁷;

- L'odierno attore, prima di intraprendere l'azione giudiziale, non ha esperito alcuna procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014

³ Occorre inserire anche il domicilio digitale, non è più sufficiente il solo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato. Pertanto, occorre aggiungere: nonché, ai sensi dell'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2012 così come introdotto dal d.l. n. 90 del 2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ___ nel quale dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di legge.

⁴ Per le persone giuridiche occorre sempre inserire la persona del legale rappresentante *pro tempore*, che nel caso del Comune è il sindaco. Pertanto, nel caso di specie, è necessario scrivere il Comune di Alfa (codice fiscale ___), in persona del sindaco *pro tempore*, presso la sede di ___, PEC ___.

⁵ È necessario premettere in fatto quanto segue:

- Con atto di citazione (DOC. 1) notificato in data 10 maggio 2024⁵, Tizio, nel rilevare che il convenuto Caio e la sua famiglia continuavano ad occupare una stanza dell'albergo gestito da Tizio stesso (DOC. 2), oltre il termine di sei mesi contrattualmente pattuito in data 10 settembre 2023 con il Comune di Alfa (DOC. 3), senza che fosse corrisposto alcun pagamento né da parte del Comune di Alfa né da parte di Caio stesso, conveniva in giudizio gli odierni convenuti, chiedendo:

1. di condannare in solido il Comune di Alfa e Caio al pagamento della somma di 15.000,00 (quindicimila/00) euro, quale corrispettivo per otto mesi di permanenza nella stanza e dei servizi annessi, oltre al pagamento di tutti i corrispettivi per i mesi di permanenza a scadere fino alla riconsegna della stanza;

2. in via parzialmente subordinata, di condannarli al pagamento dei due mesi di permanenza oltre il termine contrattuale e dei successivi mesi di permanenza a scadere fino alla riconsegna della stanza a titolo di ingiustificato arricchimento;

3. di condannarli altresì al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;

4. di condannarli altresì al rilascio della stanza occupata;

5. di condannarli infine al pagamento delle spese processuali.

⁶ Avendo inserito i documenti di cui alla nota precedente, la numerazione cambia e il documento citato diventa DOC. 3 anziché DOC. 1.

⁷ Avendo inserito i documenti di cui alla nota precedente, la numerazione cambia e il documento citato diventa DOC. 4 anziché DOC. 2.

conv. in l. n. 162 del 2014, né ha inviato previa diffida stragiudiziale, come emerge chiaramente dalla citazione introduttiva.

Con il presente atto **si è costituito**⁸ in giudizio il Sig. Caio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, che impugnando e contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, prodotto ed eccepito, precisa quanto segue in

DIRITTO

1. QUESTIONI DI MERITO – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO CAIO

Tutte le statuizioni di merito sollevate dall'odierno attore sono palesemente prive di fondamento.

Difatti, il rapporto contrattuale dedotto in giudizio intercorre esclusivamente tra Tizio – c.d. promittente – e il Comune di Alfa – c.d. stipulante – con previsione a favore di Caio quale terzo beneficiario ai sensi dell'art. 1411 c.c.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150, Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2014, n. 8272 e, più di recente ma con orientamento costante, Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2021, n. 8766), nel contratto a favore di terzo le obbligazioni gravano unicamente sullo stipulante, mentre il beneficiario si limita a ricevere gli effetti favorevoli del contratto, senza essere tenuto ad alcuna prestazione verso il promittente.

Pertanto, nel caso di specie, Caio non è affatto obbligato al pagamento del corrispettivo richiesto da Tizio, né può essere condannato al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore.

Non essendo Caio parte del contratto di albergo, ogni eventuale pretesa di rilascio dell'alloggio dovrà essere esercitata dall'attore nei confronti dello stipulante, ossia il Comune di Alfa, che resta il solo obbligato anche alla restituzione dell'immobile.

Al fine di non tediare eccessivamente l'Ill.mo Tribunale adito, questa difesa ritiene utile ripercorrere logicamente, anche dal punto di vista sostanziale, le ragioni per cui le argomentazioni avverse sono del tutto prive di pregio.

Il contratto dedotto dall'attore integra un contratto atipico di albergo, figura negoziale non espressamente disciplinata dal codice civile, ma ricostruita in dottrina e giurisprudenza come contratto ad oggetto complesso, in cui l'albergatore si obbliga a fornire, dietro corrispettivo, un insieme coordinato di prestazioni – alloggio, servizi accessori, custodia – regolato in via analogica dalle norme di più contratti tipici.

Nel caso di specie, tale contratto è stato stipulato a favore del convenuto Caio dal Comune di Alfa, configurando quindi anche un contratto a favore di terzo *ex art.* 1411 c.c., istituto di carattere generale che consente di attribuire effetti diretti di un contratto a un soggetto estraneo alla stipulazione, senza però renderlo parte né gravarlo di obblighi verso il promittente.

In altri termini, il terzo, in forza della stipulazione a suo favore, ottiene il diritto alla prestazione prevista dal contratto, senza che ciò determini il suo subentro nella posizione del promittente. Non si realizza, dunque, alcuna successione nel rapporto obbligatorio: le parti originarie restano titolari delle rispettive posizioni contrattuali e il beneficiario mantiene la propria qualità di terzo, anche nella fase esecutiva dell'accordo.

⁸ Si costituisce.

Proprio per questa ragione, ed in sintesi, Caio, quale beneficiario della prestazione concordata tra Comune stipulante e Tizio promittente, non ha assunto alcun obbligo di pagamento verso l'attore. L'unico debitore del corrispettivo, in forza del contratto, resta lo stipulante Comune di Alfa. Ne consegue che la domanda proposta nei confronti di Caio è destituita di fondamento, poiché il convenuto non è tenuto ad alcuna prestazione, né corrispettiva né risarcitoria, nei confronti dell'albergatore.

Anche gli asseriti danni patiti e patendi, oltre a non essere supportati da alcuna prova documentale, devono essere semmai richiesti al Comune di Alfa e non allo sventurato Caio, unica vittima di questa incresciosa vicenda.

2. QUESTIONI DI MERITO – INFONDATEZZA DELL'AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO

Anche la domanda di merito, sollevata in via parzialmente subordinata dall'odierno attore, è manifestamente infondata.

Nel caso di specie, la domanda attorea subordinata, fondata sull'asserito ingiustificato arricchimento del convenuto per la permanenza nella stanza oltre il termine contrattuale, è manifestamente infondata e deve essere rigettata per violazione del principio di sussidiarietà dell'azione. → ATTENZIONE⁹

Ed infatti, l'eventuale diritto dell'attore al pagamento dei canoni per il periodo successivo alla scadenza del contratto d'albergo trova specifica regolamentazione nell'art. 1591 c.c., disposizione in materia locatizia che deve essere coerentemente applicata in via analogica anche ai contratti di ospitalità alberghiera (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150): *“Nel contratto in favore di terzi, che può essere costituito da un contratto di albergo, purché lo stipulante vi abbia un interesse, che può essere economico, istituzionale o anche morale, lo stipulante rimane parte contrattuale, mentre il terzo non è parte né in senso sostanziale né in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, senza che a suo carico possano discendere obbligazioni verso il promittente. Ne consegue che è sempre lo stipulante ad essere obbligato, nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata da parte del terzo e, in caso di ritardo, alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del disposto dell'art. 1591 c.c.”*¹⁰. Questi ultimi infatti, come noto, vedono applicarsi le norme in tema di locazione e somministrazione, in quanto contratti atipici misti.

Ebbene, l'art. 1591 c.c. dispone chiaramente che il soggetto in mora nella restituzione dell'immobile – o della stanza, nel caso di specie – sia tenuto al pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo il maggior danno. Tuttavia, la norma in parola è applicabile esclusivamente al conduttore, ossia alla parte contrattualmente obbligata al pagamento dei canoni.

⁹ Come ben fatto con il contratto a favore del terzo, anche nel caso del secondo istituto coinvolto – l'ingiustificato arricchimento – occorre premettere cenni teorici sull'istituto. Avremmo potuto scrivere: l'azione ex art. 2041 c.c. costituisce un rimedio sussidiario e residuale, esperibile esclusivamente in assenza di altri strumenti giuridici idonei a tutelare la pretesa dell'attore, così come prevede l'art. 2042 c.c. Si tratta di un principio pacifico. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale azione richiede la presenza congiunta di cinque presupposti: un arricchimento patrimoniale di un soggetto, un corrispondente depauperamento di un altro, l'assenza di una giustificazione giuridica dell'arricchimento, il nesso di causalità tra arricchimento e impoverimento, e la mancanza di altro rimedio giuridico esperibile.

¹⁰ È meglio evitare di riportare le massime giurisprudenziali per intero. È più corretto rielaborarle, estrapolandone i concetti fondamentali. È poi assolutamente sconsigliato effettuare il cosiddetto *collage* di massime, senza ulteriori approfondimenti, poiché bisogna argomentare le massime, ragionando sugli istituti coinvolti e ricorrendo a i noti criteri ermeneutici (interpretazione letterale, interpretazione sistematica, interpretazione analogica, interpretazione estensiva, interpretazione teleologica, ecc...).

Nel caso in esame, tale soggetto non è Caio, bensì il Comune di Alfa, soggetto stipulante che ha sottoscritto il contratto di ospitalità con l'attore, albergatore promittente, e nei cui confronti andrebbero eventualmente fatte valere le pretese economiche derivanti dalla protratta occupazione della stanza.

Caio è, infatti, mero beneficiario del contratto a favore di terzo stipulato tra il Comune e la struttura alberghiera, e non parte contrattuale, come già ampiamente esposto nel precedente motivo di merito, ove è stata enucleata la sua carenza di legittimazione passiva. Di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere per un arricchimento che trova, originariamente, una causa giustificativa nel rapporto obbligatorio tra stipulante e promittente.

Ne consegue che difetta in radice il requisito della sussidiarietà *ex art.* 2042 c.c., in quanto l'attore disponeva, e tuttora dispone, di un'azione contrattuale nei confronti del soggetto stipulante, e l'azione di arricchimento non può essere surrettiziamente utilizzata per aggirare le regole sull'imputazione soggettiva del rapporto obbligatorio.

Peraltro, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente *ab origine* del titolo giustificativo, cosa che non si verifica nel caso di specie, essendo stato prodotto in giudizio un contratto d'albergo stipulato per iscritto (Cass. civ., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954).

Per tali motivi, la domanda attorea *ex art.* 2041 c.c. risulta totalmente destituita di fondamento e deve pertanto essere rigettata con ogni conseguenza di legge.

3. ECCEZIONE PRELIMINARE DI RITO – MANCATO ESPERIMENTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

Infine, la domanda attorea è improcedibile, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014, in quanto avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, pari ad euro quindicimila.

Si tratta, dunque, di una richiesta non eccedente gli euro cinquantamila, rientrante tra le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.

Il contratto atipico di albergo non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, ma ciò non esclude l'operatività della negoziazione assistita come condizione di procedibilità.

Poiché l'attore non ha esperito tale procedura – non inviando neppure una previa diffida, in totale spregio del principio di buona fede oggettiva – la domanda deve essere dichiarata improcedibile. → NO¹¹

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il Sig. Caio, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

- Nel merito, rigettare integralmente ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto

¹¹ Il contenuto è corretto, ma nel corpo dell'atto le eccezioni preliminari di rito devono essere inserite prima delle questioni di merito.

ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, tra cui la carenza di legittimazione passiva del convenuto Sig. Caio;

- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda *ex art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014*, per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria; → NO¹²

→ ATTENZIONE¹³

In via istruttoria:

- Si offrono in comunicazione, oltre alla procura alle liti, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

~~1. Contratto atipico di albergo;~~

~~2. Notizie locali.~~ → NO¹⁴

- Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:

1. Vero che l'accordo per l'ospitalità del convenuto Caio e della sua famiglia è stato stipulato esclusivamente tra Tizio e il Comune di Alfa in persona del Sindaco;

2. Vero che nell'accordo per l'ospitalità non era previsto alcun obbligo di pagamento diretto in favore di Tizio da parte del convenuto Caio;

Si indicano quali testi i Sig.ri:

1. Sig. ____ (funzionario del Comune di Alfa presente alla stipula);

2. Sig. ____ (dipendente dell'albergo di Tizio presente alla stipula e organizzatore del soggiorno).

Con espressa riserva di meglio dedurre, contestare, provare e capitolare in conseguenza della condotta processuale *ex adverso* tenuta nei termini di legge.

____ (luogo), li ____ (data)

Avv. ____ (nome e sottoscrizione digitale dell'avvocato)

Procura alle liti

Io sottoscritto sig. Caio, nato a ____, il ____, residente a ____, codice fiscale ____ conferisco all'Avv. ____ procura a rappresentarmi e difendermi nella causa di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio legale sito in ____, alla via ____ n. _____. Dichiaro di aver ricevuto, altresì, l'informazione sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm., e acconsento espressamente, ai sensi dell'art. 23, alla loro comunicazione. Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso, il grado di complessità, le caratteristiche e l'importanza dell'incarico che con la presente conferisco, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo e di essere stato reso edotto circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto con

¹² Il contenuto è corretto, ma anche nelle conclusioni le eccezioni preliminari di rito devono essere inserite prima delle questioni di merito.

¹³ Ti sei dimenticato di inserire la richiesta di condanna alle spese legali: - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

¹⁴ Devi inserire i nuovi documenti: 1. Atto di citazione notificato; 2. Documenti comprovanti la gestione dell'albergo da parte di Tizio. Gli altri documenti, da te citati, diventano nn. 3 e 4.

distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. **Dichiaro, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato. → ATTENZIONE¹⁵**

___ (luogo), li ___ (data)

Sig. Caio

___ (sottoscrizione olografa del Sig. Caio)

La firma è vera e autentica

Avv. ___

___ (sottoscrizione digitale dell'avvocato) → NO¹⁶

C. Il risultato e il giudizio finale con suggerimenti per il prosieguo del percorso di preparazione

Voto 22/30

A. La correttezza grammaticale, sintattica ed ortografica e la padronanza del lessico italiano e giuridico
L'elaborato è generalmente corretto sul piano grammaticale e sintattico. Il lessico giuridico è appropriato e mai impreciso, anche se in alcuni passaggi il linguaggio è leggermente prolisso.
Giudizio: Più che buono , occorre lavorare sulla sintesi.
B. La chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche
L'elaborato mostra una buona capacità logico-argomentativa e un impianto metodologicamente ordinato. Tuttavia, alcuni punti sono ridondanti (ripetizioni sul contratto a favore del terzo) e mancano alcuni richiami teorici essenziali (ad esempio sull'azione di arricchimento, solo abbozzata senza la dovuta premessa teorica). La collocazione delle eccezioni di rito non è corretta (come indicato nella correzione, il contenuto è corretto, ma nel corpo dell'atto le eccezioni preliminari di rito devono essere inserite prima delle questioni di merito). Si segnala la tendenza a riportare intere massime giurisprudenziali senza rielaborazione, appesantendo lo stile e riducendo l'efficacia espositiva, anche dal punto di vista giuridico.
Giudizio: Discreto-Buono , va migliorata la capacità di selezione dei contenuti e di collocazione sistematica (attenzione all'ordine delle questioni). Occorre rafforzare l'uso fluido e argomentato delle fonti.

¹⁵ Anche se nel caso di specie la mediazione non è obbligatoria – è obbligatoria la sola negoziazione assistita – nella procura occorre sempre inserire l'informativa sulla mediazione, scrivendo: dichiaro, altresì, di aver ricevuto informazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui detto procedimento è obbligatorio.

¹⁶ Attenzione: la procura non è un documento digitale, quindi la firma dell'avvocato è olografa.

<p>C. Coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata, esauriente e pertinente indicazione dell'impianto normativo di riferimento, conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici (sostanziali e processuali), pertinenza degli stessi al quesito da risolvere, riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali</p>
<p>L'elaborato è sostanzialmente coerente con la traccia. Corretta l'individuazione dell'atto (comparsa di costituzione e risposta), adeguato il riferimento agli istituti (contratto a favore del terzo, ingiustificato arricchimento, negoziazione assistita). Mancano però alcuni riferimenti normativi e dottrinali essenziali (come l'inquadramento teorico <i>ex artt.</i> 2041 e 2042 c.c.) e le massime giurisprudenziali non sono sempre ben argomentate.</p>
<p>Giudizio: Buono, sufficienti le conoscenze di base, con lievi lacune teoriche da colmare.</p>
<p>D. Capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà.</p>
<p>L'elaborato si concentra sul diritto civile e processuale civile senza particolari aperture interdisciplinari. Si consiglia sempre, ove possibile, di citare principi costituzionali.</p>
<p>Giudizio: Sufficiente.</p>
<p>E. Conclusioni, capacità di argomentarle adeguatamente, tecniche di persuasione.</p>
<p>Le conclusioni sono in linea con le argomentazioni svolte, ma formalmente non corrette, per i motivi citati nella correzione. Segnatamente, l'eccezione preliminare è collocata in modo improprio, manca la richiesta di condanna alle spese e alcuni capi istruttori/documentali non sono ben selezionati. Lo stile persuasivo è ottimo, ma l'errore sulle conclusioni è decisivo.</p>
<p>Giudizio: Appena sufficiente, prestare la massima attenzione a questi aspetti formali poiché un commissario particolarmente rigoroso può valutare insufficiente l'elaborato.</p>
<p>F. Sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento per la redazione dell'atto oggetto specifico della prova scritta.</p>
<p>A parte l'errore sul foro (non è Roma), l'atto manca di alcuni requisiti formali, per i quali si rinvia alla correzione (domicilio digitale, corretta indicazione della persona giuridica, premessa dei fatti processuali, procura alle liti non perfettamente conforme).</p>
<p>Giudizio: Sufficiente, anche in questo caso occorre prestare la massima attenzione, dato che si tratta di elementi formali.</p>
<p>G. Suggerimenti per il prosieguo del percorso di preparazione</p>
<p>L'elaborato dimostra solide basi e buona chiarezza argomentativa. Occorre proseguire il percorso di preparazione lungo tre direttrici essenziali: 1. Sintesi e selezione. Meglio evitare ripetizioni e prolissità. Sii incisivo, dicendo l'essenziale con ordine e rigore. 2. Inquadramento teorico. Introduci brevemente gli istituti, spiegate <i>ratio</i> e presupposti, poi applicali al caso concreto. Così darai maggiore autorevolezza all'atto. 3. Tecnica processuale e forma. Cura i dettagli, colloca bene le eccezioni, struttura le conclusioni, chiedi sempre la condanna alle spese, controlla domicilio digitale e procura. Allenati a</p>

rielaborare la giurisprudenza con parole tue, senza collage di massime. I principi, ben sintetizzati e applicati, hanno molto più peso. Procedendo con metodo – fatti processuali, inquadramento normativo, applicazione al caso, conclusioni – svilupperai un’impostazione sicura e professionale.

© Nel diritto Editore